

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione*” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

**VISTO** il D. Lgs. 23/2011: “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*”;

**VISTI** in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

**CONSIDERATO** che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

**CONSTATATO** che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2011 con cui si prevedeva il differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 al 31.3.2012, prorogato al 30.6.2012 dall'art. 29, comma 16 quinquies, del D.L. 29.12.2011 n. 216 ulteriormente prorogato al 31.08.2012 con decreto del Ministero dell'Interno del 20.06.2012;

**PRESO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.;

**VISTO** il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

**VISTO** il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

**CONSIDERATO** che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

**RITENUTO** pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, in base alle disposizioni del D.L. 201/2001 nel seguente modo:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

**RITENUTO** inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, del responsabile del settore dei tributi e contabile sulla regolarità tecnica della proposta;

**CON** n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Crabolu Antonio – Luciani Domenico) espressi anche ai fini della immediata eseguibilità;

## **D E L I B E R A**

**1.** Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:

- **ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);**

• **ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);**

• **ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);**

2. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).